



COMUNE DI FONTANAFREDDA
Provincia di Pordenone

**REGOLAMENTO PER L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE N. 319/1.05.1976 E
SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI RIGUARDANTI GLI
INSEDIAMENTI CIVILI ED ASSIMILABILI
(SCARICHI IN FOGNATURA)**

ADOTTATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 61 17.12.1984

CAPO I°

DEFINIZIONI

ART. 1 SERVIZIO DI FOGNATURA

- a) Il Comune gestisce la fognatura come servizio pubblico sull'intera superficie del territorio di Fontanafredda, ove istituito;
- b) Il Comune determina il tipo e le dimensioni degli impianti di fognatura;
- c) Alla fognatura comunale appartengono gli allacciamenti dei lotti privati fino al confine dei lotti stessi.

ART. 2 LOTTO PRIVATO - DEFINIZIONE

- a) Si considera come lotto, ai sensi del presente regolamento ogni proprietà fondiaria ben distinta appartenente al medesimo proprietario, anche se si tratti di parti di lotti ai fini catastali;
- b) Le prescrizioni emanate dal presente regolamento per i proprietari dei lotti si applicano anche ai concessionario, agli usufruttuari ed agli altri soggetti aventi diritti reali analoghi.

ART. 3 TERMINOLOGIA TECNICA

Ai fini del presente regolamento significano:

- a) **ACQUE DI SCARICO BIANCHE:** si considerano acque bianche quelle provenienti da precipitazioni meteoriche (pioggia, neve, ecc.) e convogliate da tetti, terrazze, cortili, giardini e da qualsiasi altra area scoperta, nonché quelle scaricate da piscine, vasche e serbatoi di acqua potabile.
- b) **ACQUE DI SCARICO NERE:** si considerano acque nere quelle provenienti da acquai, lavabi, lavatoi, lavatrici, water, latrine, bidet ed ogni altra materia liquida di scolo dai fabbricati di abitazione, rurali, macelli.
- c) **IMPIANTI PUBBLICI DI FOGNATURA:**
 - 1) Canalizzazioni di fognatura:
 - a) Fognatura mista: convoglia nelle medesime canalizzazioni le acque nere e bianche.
 - b) Fognatura separata, o differenziata: convoglia separatamente, in canalizzazioni distinte, dette acque nere e bianche.
 - c) Condotti di allacciamento: condotti per l'allacciamento di lotti privati, dalla canalizzazione pubblica al pozzetto di controllo (questo escluso).
 - d) **IMPIANTI PRIVATI DI FOGNATURA:** Installazione di fognature interne ai lotti, che servono all'evacuazione delle acque di scarico, inclusi eventuali pozzi neri, impianti di chiarificazione domestici, vasche di pioggia, fino al pozzetto finale di controllo o misura incluso.
 - 1 - Pozzetto di misura: installazione per la misura della portata delle acque di scarico e per il prelievo dei campioni.
 - 2 - Pozzi neri o vasche di ritenuta: contenitori per l'accumulo e la fermentazione dei fanghi e materiali sospesi, ovvero delle acque di scarico, con estrazione periodica del materiale.
 - 3 - Impianti di chiarificazione domestici: piccoli impianti per la chiarificazione delle acque nere di origine domestica (es. vasca settica di tipo tradizionale e di tipo imhoff).
 - 4 - Pozzetto sifonato: installazione che adotta soluzioni atte a contenere le emanazioni gassose e gli odori molesti.

CAPO II°

ALLACCIAMENTI - SCARICHI

ART. 4

OBLIGO DI ALLACCIAMENTO ALLA FOGNATURA COMUNALE

Tutte le acque nere di scarico provenienti da edifici di qualsiasi specie, adiacenti, anche solo in parte, a una via o spazio pubblico percorso da un collettore fognario municipale, devono essere convogliate nella fognatura pubblica; quelle giudicate incompatibili con l'impianto comunale di depurazione devono rispettare le norme più avanti riportate.

Il Sindaco, con propria ordinanza, fissa il termine entro il quale tutti i proprietari degli edifici esistenti, servibili dalla rete di fognatura sopra specificata, qualora non vi abbiano provveduto ai sensi del successivo art. 26, hanno l'obbligo di allacciarsi alla fognatura stessa.

I pozzi neri e le fosse settiche ed altri impianti similari esistenti, devono, contemporaneamente all'allacciamento alla fognatura, essere soppressi, previa loro svuotatura, pulizia e disinfezione; la svuotatura, la pulizia e la disinfezione dovranno essere effettuate entro i termini e con le modalità stabilite con apposita ordinanza del Sindaco.

L'Amministrazione Comunale provvederà direttamente alla disinfezione di tali manufatti imputando la spesa ai relativi proprietari qualora l'interessato non ottemperi.

In caso di impossibilità di allacciamento alla fognatura è fatta salva la possibilità da parte degli interessati di giustificare la validità del sistema di smaltimento in atto che, se riconosciuto idoneo o difficilmente modificabile, a giudizio del Comune, può essere mantenuto in esercizio. In tal caso il Comune effettuerà controlli periodici.

Gli scarichi provenienti dai reparti infettivi degli insediamenti di tipo ospedaliero o sanitario dovranno sempre in ogni caso essere provvisti di impianti per la disinfezione che garantisca nell'effluente, almeno per 80% dei campioni una concentrazione di coliformi fecali inferiori a 200 MPN/100 ml.

ART. 5

AVVISO PER L'ALLACCIAMENTO ALLA FOGNATURA E RICHIESTA N.O.

Prima che venga ultimata la costruzione dei singoli tronchi dei canali di fognatura, il Sindaco ne darà avviso per iscritto ai proprietari di tutti i lotti che dovranno essere allacciati a tenore dell'articolo precedente.

L'avviso notificato singolarmente a mezzo del Messo Comunale, conterrà l'invito a provvedere entro il termine di mesi 12 (dodici) all'allacciamento alla rete di fognatura.

Al fine della costruzione e della modificazione della fognatura e degli allacciamenti alla fognatura comunale, va richiesto il NULLA - OSTA al Sindaco che, sentiti i competenti uffici tecnici ed il settore di igiene pubblica dell'Unità Sanitaria Locale, lo rilascia quando risulti, da apposito progetto esecutivo e particolareggiato, la ottemperanza alle disposizioni del presente regolamento e di quello edilizio.

Nel caso di richiesta di concessione edilizia, la richiesta del NULLA - OSTA deve essere separata dalla domanda di concessione stessa, anche se nell'atto della stessa concessione è compresa l'autorizzazione all'esecuzione delle opere necessarie al realizzo di quanto previsto per l'allacciamento alla fognatura comunale.

Nell'imminenza della costruzione di nuovi collettori pubblici stradali, o della loro sostituzione, i proprietari dei lotti interessati, o dei terreni, devono essere invitati a fornire ogni utile indicazione circa i futuri allacciamenti, al fine di consentire all'Amministrazione Comunale di predisporre tutti gli innesti che saranno ritenuti necessari sui collettori stradali medesimi.

Qualora l'Amministrazione Comunale decidesse di costruire, contemporaneamente al collettore stradale, anche gli allacciamenti per i fabbricati esistenti o per quelli duci è prevista l'edificazione, gli interessati devono sostenere le relative spese. Questo al fine di evitare ulteriori manomissioni della sede stradale.

ART. 6

AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DELLE FOGNATURE COMUNALI - RICHIESTA

Chi intende allacciarsi alla fognatura o ne sia obbligato a norma dell'art. 4 del presente regolamento deve presentare apposita richiesta, al Sindaco, sui moduli forniti dal competente ufficio comunale - tutela acque.

E' di competenza del Sindaco, a norma della legge 1.5.1976 n. 319 recante norme per la tutela delle acque dall'inquinamento, il rilascio della autorizzazione agli scarichi di acque nere, come definite, nelle fognature comunali, è altresì richiesto il parere preventivo di un allacciamento tipo da parte del sett. igiene pubblica U.S.L. Il richiedente è tenuto, ai sensi dell'art. 18 ultimo comma della legge n.650 del 14.12.1979, al pagamento delle spese occorrenti per effettuare i rilievi, gli accertamenti, i controlli e i sopralluoghi necessari per l'istruttoria per le domande di autorizzazione allo scarico.

ART. 7

ALLACCIAMENTI IN SEDE STRADALE

Nessuno, all'infuori del Comune, può manomettere il suolo pubblico e la condotta sotterranea della rete di fognatura. Le opere in sede stradale per allacciare alle condotte comunali gli scarichi di un lotto, come definito, verranno sempre eseguite direttamente dal comune o per mezzo di imprese di sua fiducia, previa formale domanda scritta da parte del proprietario del lotto.

L'utente dovrà altresì anticipare la somma che, di volta in volta, sarà fissata dal Sindaco su proposta del Direttore dei Lavori in base all'entità dei lavori stessi, salvo conguaglio sulla quota fissa, uguale per tutti gli utenti, che sarà determinata in base al costo reale dei primi allacciamenti.

ART. 8

PRESCRIZIONI TECNICHE E COSTRUTTIVE

I manufatti e le condotte per gli allacciamenti delle acque nere devono essere sempre realizzati con l'impiego di materiali idonei resistenti alle corrosioni ed all'usura, rinforzati da eventuali rinfianchi e calottature, in rapporto alla profondità, alle sollecitazioni prevedibili dovute ai carichi stradali. Le immissioni nelle condotte stradali devono essere fatte tramite gli imbocchi già predisposti sulle condotte medesime a cura dell'Amministrazione Comunale.

I pozzetti, allo scopo di evitare interferenze con gli altri servizi sotterranei, non devono mai sporgere oltre un metro dalla facciata in senso orizzontale e la tubazione per l'allacciamento deve scendere verticalmente in corrispondenza dei pozzetti di ispezione, a profondità sufficiente per sottopassare tutti gli altri servizi.

Di norma i diametri delle colonne verticali delle acque nere (e bianche) di allacciamento al collettore stradale hanno generalmente diametri di 15 cm.

Nel caso di allacciamento a edifici interni aventi in comune strade e cortili il diametro delle condotte di allacciamento dovrà permettere in ogni caso il regolare deflusso.

In ogni caso il trattamento di disinfezione deve essere sempre previsto ed adottato per gli scarichi provenienti da ospedali e case di cura.

Non è ammessa la costruzione di condutture per allacciamenti alla fognatura secondo tracciati paralleli alle facciate degli stabili prospicienti la pubblica via al fine di evitare ogni dannosa interferenza con altri pubblici servizi collocati nel sottosuolo, salvo casi particolari da esaminare caso per caso.

I pluviali devono essere incassati nella facciata prospiciente la pubblica via per la parte compresa fra il piano stradale ed il solaio del primo piano al fine di evitare gli intralci, danni e rotture ai pluviali stessi.

Per i fabbricati esistenti questa norma verrà fatta osservare salvaguardando la possibilità tecnico statica dell'edificio relativa a tale applicazione.

Nell'impossibilità questi scarichi esterni dovranno essere ripristinati con apposite tubazioni in ghisa o ferro.

Se non esiste una pendenza naturale fino alla canalizzazione pubblica da permettere un normale smaltimento dei liquami, il Comune può consigliare al proprietario del lotto la costruzione e la gestione di un impianto di sollevamento per la funzionale evacuazione dei liquami di scarico.

Ogni utente allacciato può proteggersi dalle conseguenze di eventuali rigurgiti della rete di fognatura pubblica, per i quali il Comune non è responsabile.

ART. 9 SPESE PER OPERE DI ALLACCIAMENTO

Le spese di allacciamento che concorreranno a determinare la quota fissa a carico dei singoli comprendono il materiale sottoelencato, le spese di manodopera e una quota percentuale di spese generali che sarà determinata annualmente dalla Giunta Municipale:

- Tubi in PVC Ø 160
- Gomiti
- Parti a T - V
- Pozzetti
- Sigillo in ghisa
- Sigillo in calcestruzzo
- Asfaltatura

ART. 10 RIPARAZIONE DELLE TUBAZIONI PER GLI ALLACCIAMENTI

Tutte le riparazioni, o più generale gli interventi necessari per garantire il buon funzionamento degli allacciamenti al collettore stradale, devono essere eseguiti direttamente dal Comune, di propria iniziativa o su domanda degli interessati (1)

Qualora i danni siano imputabili a dolo o colpa grave, le relative spese sono poste a carico dei responsabili.

(1) Tali interventi riguardano esclusivamente il suolo e sottosuolo pubblico.

ART. 11 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTI DELLE RIPARAZIONI A CARICO DEGLI UTENTI

La liquidazione delle spese e compensi di visita, nel caso in cui siano dovute dal proprietario a termine dell'articolo precedente, viene fatta dall'ufficio tecnico comunale, con l'intervento dell'interessato ove ne faccia richiesta in tempo utile, e gli viene notificata per iscritto.

L'interessato potrà, entro il perentorio termine di 20 (venti) giorni dalla notifica della liquidazione far pervenire per iscritto al protocollo del Comune le sue osservazioni od eccezioni in proposito.

Trascorso tale termine senza che siano pervenute eccezioni, la liquidazione diverrà definitiva e si dovrà eseguire il pagamento al Comune.

Il proprietario del lotto, prima che le opere siano iniziate, dovrà versare al Comune la somma richiestagli a titolo di anticipo delle spese che presumibilmente potrà risultare al di lui carico, salva la liquidazione finale come sopra.

ART. 12 PROPRIETA' DELLE TUBAZIONI

Tutti i manufatti fognari, ivi compresi gli allacciamenti, effettuati a spese del Comune, collocati in sede di marciapiede e stradale, sono di proprietà comunale anche se costruiti da privati.

ART. 13 INDICAZIONI PER LE OPERE DI ALLACCIAMENTO

Nel caso di soppressione di una tombinatura stradale o della sua trasformazione in canale di fognatura o nel caso di sistemazione di una strada il Comune potrà provvedere alla esecuzione immediata delle opere in sede stradale per la costruzione, il riordino o il rifacimento degli scarichi privati secondo le prescrizioni regolamentari.

A richiesta dell'ufficio tecnico comunale i proprietari dovranno fornire le indicazioni relative a tutti gli scarichi esistenti, nonché quelle necessarie per predisporre dei nuovi in relazione alla futura canalizzazione interna dei loro lotti.

I proprietari potranno utilizzare il definitivo assetto della fognatura nei lotti stessi solo gli scarichi così predisposti.

Il rifiuto o l'omissione di fornire le indicazioni di cui sopra, oltre rendere applicabili le penalità della legge urbanistica 17.8.1942 n. 1150, daranno al Comune la facoltà di provvedere d'ufficio alla opere di allacciamento degli scarichi; ogni spesa che il Comune incontrerà a causa della mancanza di dette indicazioni con le modalità di cui all'art. 6 sarà posta a carico dei proprietari inadempienti.

ART. 14 IMMISSIONE DURANTE LA COSTRUZIONE DI FABBRICATI - ALLACCIAMENTI PROVVISORI -

Ad evitare l'inquinamento del suolo sul quale si voglia innalzare un fabbricato, l'Amministrazione Comunale permetterà l'uso di una o più immissioni nella fognatura stradale, ove esiste, a scarico provvisorio delle latrine per gli operai addetti alla costruzione; i condotti per tale scarico provvisorio dovranno essere scelti a cura del proprietario dello stabile tra quelli destinati a servire in modo definitivo al fabbricato e verranno eseguite dal Comune per i tratti in sede stradale, salvo l'esazione della quota stabilita dall'art. 7.

Il proprietario dovrà allacciarvi le latrine al momento dell'installazione del cantiere.

Per la scelta degli scarichi il proprietario dello stabile dovrà fornire in tempo utile all'ufficio tecnico comunale le necessarie indicazioni, salvo sempre il rimborso della spesa sostenuta per la costruzione allacciamento predisposto all'atto dell'esecuzione del collettore.

ART. 15 DOCCIONI DI FACCIATA

I doccioni delle fronti delle case verso la pubblica via, devono di regola essere allacciati direttamente alla tombinatura previo pozzetto con sifone.

I doccioni dovranno essere di sezione sufficiente ma di diametro interno non maggiore di cm. 15 ed il numero non inferiore ad uno ogni 60 mq. di tetto misurato in proiezione orizzontale.

E' vietato introdurre in questi doccioni alcun altro scarico all'infuori dell'acqua di pioggia provenienti dal tesso.

Saranno a carico del Comune le opere in sede stradale per lo scarico nella tombinatura dei doccioni della facciata di una casa prospiciente la pubblica via, qualora tali doccioni fossero preesistenti alla tombinatura stessa in esecuzione, servissero esclusivamente allo scarico di acque pluviali e si trovassero precedentemente allacciati a qualsiasi condotta e immessa sul suolo e nel sottosuolo.

ART. 16 INCASSATURA

fermo quanto è in proposito disposto dal regolamento edilizio vigente i condotti di cui al precedente articolo non devono sporgere neppure sul piano del marciapiede e sotto non devono recare l'intralcio alcuno a eventuali altri servizi; quindi, ove le condizioni lo permettano, dovranno essere incassati nel muro nelle case preesistenti alle tombinature. Tale incassatura, ove occorra, dovrà essere eseguita conseguentemente alla esecuzione delle opere di allacciamento alla tombinatura stradale. Ove il proprietario non adempia tale obbligo in tempo utile, l'opera verrà eseguita di ufficio dall'Amministrazione Comunale sempre però a tutto carico del proprietario stesso che dovrà rimborsare le spese incontrate dal Comune in base alla liquidazione dell'ufficio secondo le norme dell'art. 11.

L'interessato potrà entro il perentori termine di 20 (venti) giorni dalla notifica della liquidazione, far pervenire per iscritto al protocollo del Comune le osservazioni ed eccezioni in proposito.

ART. 17 CONDOTTE PLUVIALI

Nelle condotte pluviali non potranno essere immessi gli scarichi dei bagni e delle acquai.

ART. 18 CASI PARTICOLARI

Quando sia constatata per motivazioni tecniche della condotta l'impossibilità di allacciamento alla fognatura, potrà l'Autorità Comunale sentito il parere del competente settore U.S.L., permettere che le acque nere vengano provvisoriamente immesse con le modalità ed entro i limiti stabiliti dalla legge n. 319/10.5.1976 e successive modifiche ed integrazioni e relative norme di attuazione,

in altri recapiti nel pieno rispetto anche della apposita normativa regionale ed in particolare del Piano Generale per il risanamento delle acque di cui all'ar. 8 della legge n. 319/1976, scarichi nel suolo, sottosuolo, in corsi d'acqua superficiali, ecc.

Nel caso in cui non sia possibile allacciare l'intero stabile al canale di fognatura, l'Autorità Comunale potrà permettere che l'allacciamento sia limitato ad una parte dello stabile stesso consentendo per il resto l'uso provvisorio dei pozzi neri, fino a che sia reso possibile l'allacciamento anche per le rimanenti parti dello stabile.

ART. 19 SMALTIMENTI PROVVISORI DELLE ACQUE NERE

Nelle zone non servite dalla pubblica fognatura il Sindaco, sentito il competente settore U.S.L., può consentire che le acque nere siano scaricate in canali pubblici, privati o disperse sul suolo nel sottosuolo, previo idoneo trattamento od immesse in pozzi neri stagni.

In questi casi devono essere rispettate le direttive statali di cui alla delibera del Comitato dei Ministri del 4.2.1977, nonché quelle regionali (Piano Regolatore di risanamento delle acque).

Il Comune si riserva la facoltà di far modificare, in qualsiasi momento ove lo ritenga opportuno, le modalità di effettuazione dello scarico anche con il possibile trasporto di tale liquame.

ART. 20 SMALTIMENTO PROVVISORIO DEI PLUVIALI

Per le nuove costruzioni che si erigeranno in fregio a strade non servite da condotte di fognatura nè provviste di colatore stradale o che non possono scaricare in corsi d'acqua vicini, l'Autorità Comunale potrà concedere che le acque di pioggia dei tetti e dei cortili, escluse assolutamente le acque nere, vengano disperse mediante regolari condutture su circostante terreno, da determinarsi esattamente nel progetto di fabbrica, il cui suolo non sia sistemato nè già vincolato per gli altri scarichi, ma atto ad assorbire naturalmente i pluviali che vi defluiscono e come tale sia mantenuto.

ART. 21 REVOCA DEGLI SCARICHI

Non appena saranno costruiti i collettori gli scarichi provvisori di cui ai precedenti artt. 18, 19 , 20 dovranno essere eliminati e sostituiti con allacciamento ai collettori medesimi.

ART. 22 SCARICHI VIETATI

E' assolutamente vietato immettere nella fognatura, spazzature, ceneri e corpi solidi, nonché qualsiasi sostanza liquida che possa in qualche modo danneggiare i manufatti.

Il proprietario dello stabile è responsabile verso il Comune dei danni causati dalla trasgressione al presente disposto ed è tenuto al rimborso delle spese di riparazione, a tenore degli artt. 7 - 8.

ART. 23 SCARICHI DA INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

Le immissioni degli scarichi da insediamenti produttivi nella pubblica fognatura devono essere soggetti alle seguenti prescrizioni, oltre a quelle che caso per caso, l'Autorità Comunale riterrà di imporre:

a) Gli scarichi da insediamenti produttivi, previa autorizzazione comunale e parere tecnico servizio U.S.L. , devono essere allacciati alla pubblica fognatura con tubazioni distinte da tutte le altre e devono essere dotati di un pozzetto ubicato su terreno comunale, immediatamente all'esterno dalla proprietà privata, idoneo alle ispezioni ed ai prelievi delle acque di scarico;

b) l'insediamento produttivo può essere allacciato alla fognatura anche se la medesima è priva dell'impianto di depurazione, in tal caso dovrà attenersi comunque alla legge n. 319/1976 e successive modifiche, ed al Piano Regionale di delle acque.

Dopo l'entrata in funzione dell'impianto di depurazione il Comune emanerà un'adeguata normativa per le acque degli scarichi industriali che dovranno essere compatibili con l'impianto di depurazione medesimo.

In ogni caso non potranno essere scaricate nella pubblica fognatura alcune sostanze fra le quali ad esempio:

- 1) sostanze infiammabili ed esplosive;
- 2) sostanze che sviluppano gas o vapori tossici;
- 3) sostanze che possono danneggiare i collettori e gli impianti;
- 4) sostanze radioattive;
- 5) sostanze che possono ostacolare i processi di depurazione;
- 6) acque di scarico con temperature superiori ai 35 C°;
- 7) olii e lubrificanti.

c) il titolare dello scarico proveniente dall'insediamento produttivo è responsabile verso il Comune e verso terzi di qualsiasi danno arrecato a persone o cose in conseguenza delle sostanze scaricate.

ART. 24

SCARICHI PRODOTTI DA ATTIVITA' RISPONDENTI ALLE PRESTAZIONI DI SERVIZI

Le norme di cui al precedente articolo sono applicabili anche nei confronti di scarichi prodotti da attività rispondenti alle prestazioni di servizi, così come definito dalla Legge n. 319/10.5.1976 e successive integrazioni, anche se i medesimi sono assimilati ai civili (ad esempio: officine meccaniche, carrozzerie, lavanderie, ristoranti, alberghi, bar, scuole, ecc.)

ART. 25

STRADE PRIVATE

Alle disposizioni del presente sono soggetti anche gli stabili lungo strade private, e queste verranno considerate come cortili comunali agli stabili stessi. I proprietari degli stabili fronteggianti le strade stesse dovranno provvedere, nei termini stabiliti dal successivo art. 26, alla fognatura della strada privata. Ove i proprietari interessati non vi provvedano nei termini prescritti dal citato articolo, sarà in facoltà del Comune provvedere per l'esecuzione dell'opera, ponendo a carico dei proprietari dei lotti, in tutto od in parte prospicienti la strada stessa, tutte le spese relative, comprese le visite tecniche e le spese per la D.L. in proporzione alle rispettive fronti. Queste spese dovranno essere rimborsate con le stesse norme dell'art. 11.

ART. 26

TERMINI PER L'ALLACCIAMENTO DEI FABBRICATI PREESISTENTI

I proprietari degli stabili preesistenti alla realizzazione del tronco di fognatura cui deve essere eseguito l'allacciamento, dovranno, entro il termine di dodici mesi dalla notifica, dell'avviso di cui al precedente art. 5, aver provveduto a loro cura e spesa, all'espurgo completo ed alla soppressione dei pozzi neri e di altri eventuali scarichi abusivi, provvedendo alla sistemazione della canalizzazione interna ed all'allacciamento di quest'ultima alla fognatura stradale ai sensi del presente regolamento.

DISPOSIZIONI PER LA FOGNATURA INTERNA DEI LOTTI

ART. 27 PRESCRIZIONI EDILIZIE

Le opere per la canalizzazione interna di un lotto si considerano opere edilizie soggette alle disposizioni delle norme di attuazione del P.R.G.

ART. 28 PROGETTO

Il progetto di canalizzazione interna di un lotto deve essere studiato in base alla fognatura del tipo separato servente la zona secondo i dati forniti dall'ufficio tecnico comunale; il progetto stesso, da presentarsi su fogli separati da ogni altro piano di tipo riflettente lo stabile, deve constare:

- 1) di una pianta generale della proprietà, nella scala 1/1000 e 1/2000;
- 2) di una pianta in scala adeguata del piano terreno fabbricato, con la indicazione della rete di raccolta sotterranea dalla quale risultino i diametri dei tubi, la loro pendenza, le bocche, i pozzetti di ispezione, i sifoni ed i dettagli relativi all'ammissione nella fognatura stradale, nonché quanto altro può interessare il regolare funzionamento della condotta;
- 3) delle sezioni sufficienti a dimostrare il numero e lo sviluppo dei singoli piani dell'edificio.

Si uniranno i computi necessari a fornire le indicazioni seguenti:

- A) area complessiva della proprietà;
- B) area coperta e sistemata a cortile;
- C) numero e superficie dei vari piani, compresi il piano terreno ed il sottotetti, se abitabile.

ART. 29 FOGNATURA INTERNA

Gli edifici con facciate prospicienti cortili o giardini devono essere allacciati mediante unica tubazione alla fognatura stradale, salvo casi speciali.

Pertanto le diverse colonne verticali di scarico delle acque bianche o nere devono venire collegate tramite rete interna, alla rispettiva tubazione in uscita, quando le condizioni non permettono un unico allacciamento.

Il pozzetto per l'ispezione deve essere collocato sulla tubazione di allacciamento in sede stradale o di marciapiede.

Al piede delle colonne verticali e nei punti di incrocio della rete interna devono sempre essere previsti idonei pozzetti di ispezione fon fondo sagomato per impedire il deposito di materiali.

Gli scarichi delle acque bianche devono essere separati da quelli delle acque nere.

L'autorizzazione per lo scarico delle acque meteoriche in corsi d'acqua o canalizzazioni ad essi confluenti sarà data dall'Autorità Comunale.

Le caditoie devono essere dotate di vaschetta per la trattenuta dei materiali grossolani. (pozzetti sifonati)

Le tubazioni interne ed il collettore in uscita non devono avere pendenze inferiori all'1 e diametri superiori a cm. 15.

Qualora il diametro della tubazione in uscita dovesse essere, per ragioni idrauliche, superiore a tale limite si potrà passare al diametro prefissato di cm. 20 all'uscita del pozzetto sifonato di ispezione, tenuto conto che generalmente la tubazione di allacciamento al collettore stradale può essere posta in opera con pendenze superiori a quelle delle canalizzazioni interne.

Il Comune potrà richiedere, a proprio insindacabile giudizio, i calcoli idraulici per il ridimensionamento delle condutture quando le aree private da servire sono di notevoli dimensioni.

Potranno essere autorizzati allacciamenti alla fognatura pubblica anche con diametri superiori al limite predetto, qualora se ne dimostri la necessità con idonei calcoli idraulici.

Tutti i materiali impiegati per la costruzione delle canalizzazioni interne devono presentare adeguata resistenza all'abrasione ed inoltre assicurare la perfetta impermeabilità dei vari manufatti.

Le canalizzazioni interne devono presentare sempre tracciati rettilinei ed ogni cambiamento di direzione deve essere realizzato con l'interposizione di pozzetti a fondo sagomato di idonee dimensioni per l'esecuzione delle operazioni di pulizia delle condotte (1).

La ventilazione delle reti interne potrà essere assicurata attraverso apposite colonne innestate a quelle verticali di scarico.

(1) L'impermeabilità del sistema fognario deve essere attestato da apposito certificato di collaudo rilasciato da parte del competente ufficio comunale.

ART. 30 SCARICHI SOTTERRANEI

Nessuno degli apparecchi di scarico della fognatura interna dei lotti, ivi compresi i pozzetti dei cortili e degli altri privati, dovrà avere la bocca di immissione ad un livello inferiore al piano stradale; a richiesta dei proprietari dell'immobile, il Comune potrà concedere l'uso di scarichi con bocca di immissione a livello inferiore al piano stradale, purché in tal caso vengano adottati tutti gli opportuni provvedimenti atti ad evitare la fuoriuscita delle acque in conseguenza di funzionamento "in carico" del condotto nel quale avviene l'immissione della rete di fognatura interna dello stabile; gli impianti conseguenti dovranno essere sempre funzionanti e facilmente ispezionabili. I danni che potessero derivare agli immobili ed a terzi per effetto dell'esistenza di scarichi a livello inferiore al piano stradale saranno comunque a carico del proprietario del lotto.

ART. 31 VISITA TECNICA

Per gli stabili di nuova costruzione, la canalizzazione interna dovrà essere ultimata e constatata regolare dall'ufficio comunale prima dell'occupazione.

Per la canalizzazione di fabbricati già esistenti si dovrà fare speciale domanda scritta al Sindaco entro 30 giorni dalla ultimazione delle opere relative, per ottenere la visita di verifica.

Alla visita dovrà presenziare il proprietario od il suo tecnico, col personale operaio necessario, i quali dovranno presentarsi in tutto quanto occorra per la verifica a richiesta dei funzionari municipali incaricati.

La visita si limita alla constatazione della regolare esecuzione delle opere in relazione al presente regolamento, alla loro conformità al progetto approvato, nonché alla presunzione di buon funzionamento, a da ciò non deriverà al Comune alcuna responsabilità.

In ogni caso, mancando la domanda speciale, si procederà a visita d'ufficio per la verifica delle opere che si dovevano eseguire secondo progetto.

Quando la visita avesse dato luogo ad ingiunzioni per l'esecuzione di opere occorrenti alla regolarità della canalizzazione oppure non avesse potuto avere effetto per cause imputabili al proprietario, andranno considerate come visite tecniche straordinarie tutte quelle da farsi successivamente alla prima per la constatazione delle opere stesse ed il proprietario dovrà pagare L. 15.000 rivalutabili, per ciascuna visita successiva alla prima a titolo di rimborso delle relative spese.

Il Comune e l'USL hanno facoltà di controllo in ogni momento sugli impianti di fognatura privati, di prelievo di campioni e di esecuzione di misurazione delle acque di scarico. A tale scopo agli incaricati comunali o dell'USL deve essere assicurato l'accesso a tutti gli impianti privati e devono essere fornite tutte le notizie necessarie sugli stessi. I proprietari verranno informati anticipatamente delle visite a meno che non si tratti di sopralluoghi per il prelievo di campioni e per la misurazione delle acque di scarico.

ART. 32 LIMITE DELLA CONCESSIONE DI SCARICO

La concessione di scarico nella fognatura pubblica si limita allo stabile per il quale viene richiesta o per quella consistenza di esso che risulti dai tipi depositati presso il Municipio.

Non potranno quindi allacciarsi altre parti degli stabili stessi o tanto meno gli stabili contigui ancorché della stessa proprietà, senza aver prima ottenuto speciale permesso dalla Autorità Comunale.

ART. 33 PAGAMENTO DELLE SPESE DI ALLACCIAMENTO E DI SCARICO

Al pagamento della somma di cui all'art. 9 il richiedente provvederà tramite versamento al Tesoriere del Comune.

In caso di mancato pagamento della somma a conguaglio, da parte dell'interessato, si procederà in via ingiuntiva con la procedura speciale stabilita dal T.U. 14.4.1910, n. 639.

E' riservata al Comune applicazione del contributo di miglioria e quello della tassa di occupazione del sottosuolo conforme alle norme stabilite dal T.U.F.L. approvato con R.D. 14.9.1931 n. 1175.

Per il servizio di fognatura e di depurazione è dovuto al Comune il pagamento del canone o tariffa nella misura stabilita dalla legislazione vigente.

Il pagamento del canone o tariffa di cui sopra può essere effettuato tramite il servizio dei c/c postali o il servizio bancario o altro sistema (artt. 16 e 17 della Legge 10.5.1976, n. 319 e sue integrazioni).

Gli inadempienti saranno perseguiti a norma di legge (art. 17 L. 10.5.1976 n. 319 ultimo comma)

I contributi alle spese di funzionamento della fognatura e del depuratore sono dovuti in via solidale ed indivisibile dai proprietari dell'immobile allacciato alla fognatura pubblica, in solido con i successori ed aventi causa.

CAPO IV° DISPOSIZIONI VARIE

**ART. 34
DEROGHE**

E' riservata la facoltà alla Giunta Municipale, per circostanze eccezionali di dare prescrizioni speciali anche a parziale deroga delle presenti disposizioni che non siano comunque in contrasto con le vigenti leggi e regolamenti generali dello Stato e della Regionale.

**ART. 35
ABROGAZIONE NORME PRECEDENTI**

Sono abrogate tutte le precedenti disposizioni municipali, non conformi a quelle contenute nel presente regolamento.

**ART. 36
CONTRAVVENZIONI**

Le contravvenzioni alle disposizioni contenute nel presente regolamento sono disciplinate dagli artt. 106 e seguenti del T.U.L.C.P. approvato con R.D. 3.3.1934 n. 383, con le modifiche di cui all'art. 9 della Legge 9.6.1947 n. 530; devono essere tenute presenti le disposizioni dell'art. 41 della legge urbanistica 178.1942 n. 1150, dell'art. 650 C.P. e dell'art. 17 del T.U. delle leggi di P.S. approvato con R.D. 16.6.1931 n. 773, nonché inoltre le norme stabilite dalla legge 10.5.1976 n. 319 e successive modifiche ed integrazioni.

**ART. 37
ENTRATA IN VIGORE**

Il presente regolamento entrerà in vigore dalla data della sua approvazione.